

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

### TRA

Opera di Santa Maria del Fiore, nella persona del Procuratore speciale, Dott. Lorenzo Luchetti (C.F. LCHLNZ65C27D612R), in veste di Direttore Generale di Opera di Santa Maria del Fiore – giusta delega del 09.01.2025, rep. 2.445/1892, con sede legale in Via della Canonica, 1 – Firenze (50122), C.F. e P.IVA. 00538420480 (di seguito, per brevità, “Opera” o “Parte”)

### E

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato**, con sede legale in Piazza Pitti, n. 1 - Firenze, C.F. 94160030485, nella persona della Soprintendente Dott.ssa Antonella Ranaldi, domiciliata per la carica presso la sede della Soprintendenza, munita dei necessari poteri (di seguito, per brevità, anche “SABAP”)

### VISTI

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) il quale incentiva, in tutte le sue parti, la cooperazione tra il Ministero della Cultura, gli Enti pubblici territoriali e i soggetti pubblici e privati, attraverso la stipulazione di accordi o intese al fine di valorizzare il patrimonio culturale;

### CONSIDERATO

- che l’Opera, per Statuto, è un’istituzione permanente senza fini di lucro, al servizio della comunità, aperta al pubblico, che ha in custodia, conserva, e promuove lo studio e la conoscenza delle proprie collezioni e del patrimonio culturale della città al fine di favorire la diffusione dei valori storico-artistici identitari e la valorizzazione dell’eredità culturale locale;

- che in particolare, l'Opera promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni; svolge attività educative e didattiche; cura la collaborazione scientifica e culturale con altri musei ed istituzioni;

- che la SABAP, in attuazione alle sue funzioni istituzionali e nello svolgimento dei propri compiti, assicura la tutela e la conservazione, lo studio, la conoscenza e la valorizzazione di beni culturali e svolge, in conformità con la normativa vigente, ogni attività utile al perseguimento della sua missione;

- che le Parti, secondo i rispettivi scopi istituzionali, hanno intenzione di perseguire il progetto di ricerca dal titolo "L'effimero perenne", a cura del Dott. Felici di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo in cui possa essere definito anche un cronoprogramma di massima;

- che le azioni previste dal progetto si svolgeranno nel periodo Maggio 2025-Dicembre 2025 come da programma di cui al Progetto (All. 1) qui sintetizzate come: osservazioni dirette delle opere, indagini radiografiche, scansioni digitali, riprese fotografiche;

- che è volontà delle Parti disciplinare, con il presente atto (di seguito, per brevità "Protocollo" o "Accordo"), le rispettive attività inerenti e/o connesse alla realizzazione del Progetto formalizzando l'intesa di collaborazione progettuale tra le tre Istituzioni.

Tutto ciò Visto e Considerato, le Parti

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2 Finalità**

La finalità del presente Accordo è quella di avviare una collaborazione tra le Parti

volta ad

Alla realizzazione di una campagna di studio e di analisi diagnostiche sulle tecniche esecutive delle sei sculture “tre Vescovi e tre Santi” ubicate nella tribuna nord-est del Duomo di Firenze con l’obiettivo di approfondire le metodologie impiegate nella creazione di questi manufatti.

### **Art. 3 Oggetto**

Il Progetto consta di attività preliminari di studio: Studio delle tecniche esecutive tramite analisi non invasive sulla struttura interna delle opere e sulle finiture superficiali: indagini radiografiche, la fotografia tecnica, (XRF) e multispettrale, scansioni 3D xxxx all’All. 1 si allega il progetto di Tokyo, al quale integralmente si rinvia e che si intende qui richiamato per intero, e che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Art. 4 Attività e impegni delle Parti**

**4.1.** Per l’attuazione del presente protocollo, le Parti si impegnano a realizzare le attività di seguito specificate, in particolare:

- i.** l’Opera **si impegna a** fornire il pieno supporto al progetto di ricerca, la supervisione scientifica dei contenuti, delle attività e la piena collaborazione di Funzionari - come già previsto alla precedente lettera a) - e operatori museali di propria competenza per il supporto in tal senso per la realizzazione delle attività, anche tramite incontri propedeutici finalizzati alla corretta ideazione, realizzazione e divulgazione delle attività proposte;
- ii.** la supervisione del corretto svolgimento delle attività;

La **SABAP** si impegna nella persona del Dott. Felici a partecipare e coordinare le indagini conoscitive eseguite da professionisti esterni, che saranno incaricati da DAL

TOKYO INSTITUTE COME DA ACCORDO Già STIPULATO

Le Parti concordano nell'intenzione di voler effettuare attività in relazione a:

- ricerche finalizzate a una maggiore conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico di Opera attraverso la promozione e realizzazione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi e progetti di ricerca storico artistica, storica, archivistica e museologica;

-

#### **Art. 5 – Referenti Scientifici**

1. Per le Istituzioni che partecipano all'Accordo e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, sulla base degli specifici ambiti di competenza individuati dal presente Accordo, sono:

- per la SABAP il dott. Alberto Felici
- per l'Opera la dott.ssa Rita Filardi

2. I referenti scientifici possono designare responsabili e/o gruppi di lavoro per l'organizzazione e l'implementazione di singoli progetti o attività, come individuati dal progetto di ricerca di cui all'All. 1.

#### **Art. 6 – Risorse**

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti.

#### **Art. 7 – Confidenzialità e Proprietà Intellettuale**

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o l'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

. Questi risultati potranno essere divulgati e pubblicati solo a seguito di reciproco e concorde accordo scritto tra le Parti e, nel caso di pubblicazione di uno solo dei tre due Enti, le Parti si impegnano a citare espressamente il nome degli altri Istituti.

Opera e la SABAP non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resta nella piena esclusività della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo non implica il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte può essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

#### **Art. 8 – Tutela e trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini del presente accordo quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Delegati/autorizzati al trattamento

è il responsabile di vertice di ciascuna Parte.

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

3. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

5. In ogni caso tutti i dati personali saranno trattati dalle Parti, che operano come Titolari autonomi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti nei rispettivi paesi di appartenenza in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 9 - Visibilità dell'Accordo**

Le Parti concordano sull'importanza di offrire adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.

#### **Art. 10 - Durata**

Il presente Accordo ha la durata di dodici (12) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti di tutte le Parti e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre un (1) mese dalla scadenza del presente Accordo.

#### **Art. 11 - Modifiche e Recesso**

1. Qualora nel corso del Progetto venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si

ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procedono di comune accordo e le eventuali modifiche sono apportate in forma scritta.

2. L'inclusione di altre Parti nel presente Accordo è decisa di comune accordo fra le tre Parti ed è disposta dalle stesse con Accordo separato da accludere al presente.

3. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno trenta (30) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

#### **Art. 12 - Nullità Parziale**

1. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata - totalmente e/o parzialmente - non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

2. Nel caso in cui si verifichi l'eventualità prevista al comma di cui sopra, le Parti provvedono a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

#### **Art. 13 Comunicazione e divulgazione**

In materia di comunicazione e divulgazione del progetto, su tutto il materiale pubblicitario e d'informazione delle iniziative sarà data adeguata evidenza alla presente collaborazione. Tale evidenza ed ogni citazione pubblica, congiuntamente o disgiuntamente, delle tre Istituzioni dovrà essere preventivamente sottoposta

all'approvazione dei preposti Uffici di tutte e tre le Parti.

Le immagini delle opere d'arte di proprietà di Opera potranno essere concesse in uso al solo fine di essere utilizzate in materiali didattici, di comunicazione e promozione legati alla comune iniziativa, previa valutazione di Opera e nel rispetto delle norme in materia contemplate dal D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministro della Cultura n. 161 dell'11 aprile 2023.

#### **Art. 14 Comunicazioni**

Le Parti si impegnano, sin d'ora, a comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

Qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo dovrà avvenire per iscritto e potrà essere trasmessa mediante una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata (PEC).

Le comunicazioni trasmesse in conformità con qualsivoglia dei suddetti metodi saranno valide soltanto se e quando saranno state ricevute dalla Parte destinataria della notifica.

Ai fini della notifica, gli indirizzi delle Parti sono i seguenti:

Per comunicazioni dirette a Opera:

email: [opera@duomo.firenze.it](mailto:opera@duomo.firenze.it)

PEC: [operaduomo.firenze@pec.it](mailto:operaduomo.firenze@pec.it)

Per comunicazioni dirette alla SABAP: email: [alberto.felici@cultura.gov.it](mailto:alberto.felici@cultura.gov.it)

#### **Art. 15 Controversie**

Le Parti produrranno ogni loro migliore sforzo per dirimere in via amichevole ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in merito all'esecuzione o interpretazione delle clausole dell'Accordo.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in

ordine all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo e che non venisse risolta in via  
amichevole è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze, è escluso l'arbitrato.

Firenze, lì \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente

Per la **Opera di Santa Maria del Fiore**

Dott. Lorenzo Luchetti

Per la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città  
metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato**

Dott.ssa Antonella Ranaldi